**REPUBBLICA ITALIANA** Sentenza n. 74/2026

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio per ottemperanza iscritto al n. **37993** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

**XX**, nata a **XX** il **XX**, cod. fisc. **XX**, e ivi residente alla via **XX**, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falconieri, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 (Studio Avv. Teresa Sacco);

**contro**

**I.N.P.S.,** in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

**Visto** il Codice di Giustizia Contabile;

**Uditi,** all'udienza in 26 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Falconieri per la ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025, **XX**, come sopra generalizzata, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 83 del 2.4.2025, passata in

giudicato, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire la pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 01.09.2023.

Il ricorrente riferisce di aver invano diffidato in data 2 settembre 2025 l'I.N.P.S. affinché l'Istituto provvedesse a dare esecuzione alla Sentenza.

Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato di aver dato esecuzione alla sentenza in data 07/10/2025, con liquidazione degli arretrati con il cedolino di dicembre 2025.

All'udienza del 26 marzo 2026, le parti si sono date atto della sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo quanto al legale del ricorrente la condanna alle spese e quanto al difensore dell'I.N.P.S. la compensazione.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Come detto, le parti si sono date atto reciprocamente dell'avvenuta adozione del provvedimento da parte dell'Ente previdenziale con il quale è stata accolta la richiesta, a suo tempo presentata, per il riconoscimento della pensione anticipata in cumulo.

La pretesa della ricorrente dunque risulta pienamente soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

L'avvenuta esecuzione mediante provvedimento notificato alla ricorrente in data 9 ottobre 2025, e dunque poco tempo dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 6 ottobre, comporta la soccombenza virtuale dell'I.N.P.S., che va condannato alla refusione delle spese di lite.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37993,** dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nell'importo complessivo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da distrarsi in favore del legale antistatario.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 26 marzo 2026.

**IL GIUDICE**

Depositata il 27.03.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

**DISPONE**

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

**IL GIUDICE**

Depositata il 27.03.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52

del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente